

Decreto federale su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta

del 23 giugno 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 24 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1987¹⁾,
dècreta:

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione accorda sussidi:

- a. per provvedimenti di protezione della foresta da effetti di sostanze nocive, malattie e parassiti;
- b. per la cura del novellame.

² La Confederazione aiuta le aziende forestali a migliorare le condizioni di gestione e promuove gli sforzi dell'economia forestale e del legno.

Art. 2 Sussidi per misure fitosanitarie

¹ I sussidi federali ammontano, secondo la capacità finanziaria del Cantone:

- a. al 25-50 per cento delle spese per l'acquisto, l'impiego e la manutenzione di strumenti e installazioni destinate alla lotta contro i parassiti della foresta;
- b. al 10-50 per cento delle spese per la preparazione degli alberi danneggiati e per il loro trasporto fino a depositi adatti;
- c. al 25-50 per cento delle spese per la rimozione dei resti dei tagli nelle regioni minacciate;
- d. al 10-50 per cento delle spese per provvedimenti in caso d'avvenimenti o condizioni straordinari.

² La Confederazione non accorda sussidi per:

- a. la preparazione e il trasporto d'alberi nell'ambito di tagli normali;
- b. la preparazione e il trasporto d'alberi non danneggiati, nel quadro d'uno sfruttamento forzato;
- c. i provvedimenti non assolutamente indispensabili alla protezione della foresta.

¹⁾ FF 1988 I 245

³ La Confederazione accorda sussidi se anche il Cantone contribuisce, proporzionalmente alla sua capacità finanziaria. Il Consiglio federale determina la soglia del contributo cantonale che dà diritto all'intero sussidio federale. Esso può rinunciare completamente o parzialmente a ridurre il sussidio se l'entità dei danni comporta un onere eccessivo per il Cantone.

Art. 3 Sussidi per cure al novellame

¹ I sussidi federali per il trattamento del novellame bisognoso di cure ammontano, secondo la capacità finanziaria del Cantone, al 30-60 per cento delle spese. È inoltre applicabile l'articolo 2 capoverso 3.

² La Confederazione non accorda sussidi, giusta il capoverso 1, se il trattamento del novellame avviene nel quadro d'un progetto di ricostituzione o rimboschimento in corso, come anche nel quadro d'un rimboschimento compensativo.

Art. 4 Sussidi per misure aziendali e per altre misure

¹ La Confederazione promuove mediante sussidi il potenziamento dell'assistenza tecnica alle aziende forestali, il miglioramento della loro contabilità, il perfezionamento professionale e la formazione continua del personale forestale, nonché gli sforzi dell'economia forestale e del legno.

² La Confederazione può sussidiare la ricerca sul deperimento forestale, se già non ne promuove lo studio in altro contesto.

Art. 5 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce con decreto semplice l'ammontare massimo dei mezzi finanziari.

Art. 6 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² I Cantoni eseguono i provvedimenti giusta gli articoli 2 e 3.

Art. 7 Diritto vigente: *modificazione*

La validità dell'articolo 42 capoverso 2 della legge federale dell'11 ottobre 1902¹⁾ concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste è sospesa per la durata del presente decreto.

Art. 8 Disposizioni finali

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 1989 con effetto sino all'entrata in vigore della nuova legge forestale, ma non oltre il 31 dicembre 1992.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 1988

Il presidente: Masoni

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 23 giugno 1988

Il presidente: Reichling

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 5 luglio 1988¹⁾

Termine di referendum: 3 ottobre 1988

Decreto federale su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta del 23 giugno 1988

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1988
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.07.1988
Date	
Data	
Seite	1022-1024
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 732

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.